CITTA' DI CANNOBIO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALE, ARTIGIANALE, DI PUBBLICO ESERCIZIO E SIMILI

Approvato con deliberazione C.C. N. __ del 30 maggio2022

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Disposizioni generali

Articolo 3 - Disposizioni comuni a tutte le occupazioni

Articolo 4 - Disposizioni per l'occupazione suolo pubblico in Via Magistris

Articolo 5 - Disposizioni per l'occupazione suolo pubblico in Piazza 27/28 Maggio

Articolo 6 - Caratteristiche degli elementi di delimitazione delle aree, delle coperture, degli elementi di arredo e degli espositori delle merci

Articolo 7 - Elementi decorativi e di arredo (fioriere, contenitori per essenze verdi, cestini portarifiuti, ecc.)

Articolo 8 - Prescrizioni particolari per le aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Norme transitorie e finali

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di occupazione suolo pubblico comunale nell'esercizio di attività di bar, ristoranti, commerciali, artigianali e simili.
2. Sono escluse dalla presente regolamentazione le occupazioni di aree e spazi pubblici effettuate nell'ambito di attività commerciale su area pubblica (mercato) in quanto già disciplinate da specifico regolamento comunale.
3. La disciplina contenuta nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa attualmente in vigore è oggetto di modifica ed integrazione per effetto del presente atto.

Articolo 2. Disposizioni generali

1. L'occupazione di suolo pubblico comunale è consentita solo attraverso specifico provvedimento unico rilasciato dal Servizio Amministrativo – Ufficio Commercio, sulla base di richiesta motivata, corredata e documentata con disegni dell'occupazione e del manufatto.
2. Il rilascio del provvedimento è subordinato a :
 a. nulla osta rilasciato dalla Giunta Comunale per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee di durata superiore ai gg.30;
 b. verifica da parte di tutti i settori comunali eventualmente interessati circa la compatibilità di ogni singolo elaborato rispetto alla particolarità del luogo, alle esigenze viarie e pedonali nonché alle peculiarità ambientali, urbanistico-edilizie, igienico sanitarie e di polizia locale.

 Il rilascio del provvedimento, pena la revoca dello stesso, potrà essere condizionato al rigoroso ed inderogabile rispetto di particolari prescrizioni.
3. Le aree concesse a titolo di occupazione **permanente** dovranno essere conformi ai perimetri autorizzati **e comunque non potranno eccedere il fronte attività.**
4. **Potranno essere concesse occupazioni temporanee su aree eccedenti il fronte attività previa preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario dell'immobile ove ricade l'occupazione.**
5. Le occupazione di suolo pubblico (esclusivamente nella zona lungolago) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere opportunamente segnalate attraverso borchie poste sugli angoli e fornite dal Comune;
6. E' vietato manomettere o alterare in qualsiasi modo il suolo occupato in assenza di specifica esplicita autorizzazione, fermo restando l'obbligo di rimessa in pristino a proprie spese e del risarcimento del danno provocato. In caso di inadempienza del titolare dell'autorizzazione o del concessionario, provvede il Comune con addebito delle spese.
7. E' fatto divieto di spostamento/rimozione delle borchie poste a perimetro delle occupazioni. La manomissione delle borchie comporta, oltre all'applicazione della sanzione, anche la revoca dell'occupazione.
8. Nelle aree non delimitate il posizionamento ed il numero di sedie e tavoli dovrà essere conforme a quanto concesso
9. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di mantenere costantemente il suolo occupato in condizioni di ordine e pulizia e di esibire l'atto di autorizzazione o concessione a richiesta degli organi di vigilanza.
10. Qualunque modifica alle originarie installazioni comporta il riesame completo dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
11. Nessuna responsabilità dovrà comunque essere imputata alla Amministrazione comunale per danni a persone o cose, rimanendo il titolare della concessione l'unico a rispondere, sul piano civile e penale, nei confronti dei terzi. Il titolare dell'autorizzazione è altresì obbligato a stipulare apposita assicurazione, a copertura e garanzia di eventuali danni causati dai manufatti installati.
12. negli spazi dati in concessione a pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande possono, previa autorizzazione da parte del gestore, essere svolti giochi leciti (da tavolo e comunque non rientranti nella tabella dei giochi proibiti emanata dal Questore del VCO in data 7/11/2002). In ogni caso risulta elusa la possibilità di posizionamento all'interno dell'area in concessione, di giochi automatici e semi automatici disciplinati dall'art. 110 del T.U.L.P.S

Articolo 3 – Disposizioni comuni a tutte le occupazioni

1. L'occupazione della sede stradale non è mai consentita, salvo che per le aree urbane interessate da provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare. In queste ultime potrà essere autorizzata un'occupazione per una lunghezza massima che non potrà eccedere il fronte dell'esercizio ed una larghezza massima che preservi senza arrecare pregiudizio alcuno, il transito dei veicoli e dei mezzi di soccorso (in ogni caso sono da ritenersi escluse tutte le aree già regolamentate da apposite disposizioni). In caso, comunque, non fosse possibile il transito dei mezzi di soccorso per l'esiguità della larghezza della sede stradale, è autorizzabile una lunghezza massima che non potrà eccedere il fronte dell'esercizio e per una profondità massima che mantenga e riservi, comunque, almeno 100 cm per il transito pedonale.
2. La concessione in uso del suolo pubblico di slarghi o piazze destinate in modo temporaneo all'esclusivo uso pedonale avverrà esclusivamente tramite preventiva istanza che dovrà pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data di utilizzo.
3. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

ART. 4 Disposizioni per l'occupazione suolo pubblico in Via Magistris

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico in Via Magistris – lato lago – antistante il fronte delle attività, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la propria attività su tale via**, dove potranno essere posizionati, distinti per tipologia di somministrazione di alimenti, tavoli, tavoloni, sedie e sgabelli, come di seguito elencato:**
 Tipologia 1-2 (art. 2 D.P.G.R. 3 marzo 2008, n. 2) tavoloni e sgabelli
 Tipologia 3-4 (art. 2 D.P.G.R. 3 marzo 2008, n. 2) tavoli e sedie
 Detti **arredi** potranno trovare ubicazione, in linea di massima, tra le piante, le panchine o pali presenti sulla via nello spazio antistante il fronte ed il plateatico delle attività. **Dovrà essere assicurato un passaggio pedonale utile di ml. 1,00 (da calcolarsi dagli arredi al muro di contenimento lato lago) ed il transito in sicurezza di pedoni e veicoli lungo la via.**
 Gli sgabelli e le sedie durante il loro non utilizzo, dovranno essere inseriti sotto i tavoloni e tavoli.
 Qualora il fronte delle attività fosse occupato da uno di questi elementi di arredo urbano la Giunta Comunale potrà valutare una adiacente collocazione.
2. Le dimensioni e la tipologia dei tavoli, **dei tavoloni, delle sedie** e degli sgabelli, nonché l'ampiezza dell'occupazione, dovranno essere sottoposte al nulla osta da parte della Giunta Comunale ed al successivo rilascio di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
3. **Gli spillatori, i tavoli cocktails, da posizionarsi ad uso dell'attività, dovranno essere sottoposti al nulla osta da parte della Giunta Comunale. Se posizionati al di fuori del plateatico concesso verrà rilasciata apposita concessione temporanea.**

ART. 5 – Disposizioni per l'occupazione suolo pubblico in Piazza 27/28 maggio

1. E' consentita , nella parte di piazza dove sono ubicati i parcheggi pubblici contrassegnati con le righe blu **limitatamente al periodo ed agli orari di chiusura al traffico del lungolago**, l'occupazione di suolo pubblico in Piazza 27/28 maggio antistante il fronte delle attività, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la propria attività su tale piazza, ~~mediante l'utilizzo di tavoloni e sgabelli~~, **dove potranno essere posizionati, distinti per tipologia di somministrazione di alimenti, tavoli, tavoloni, sedie e sgabelli, come di seguito elencato:**
Tipologia 1-2 (art. 2 D.P.G.R. 3 marzo 2008, n. 2) tavoloni e sgabelli
Tipologia 3-4 (art. 2 D.P.G.R. 3 marzo 2008, n. 2) tavoli e sedie
~~che potranno trovare ubicazione, nello spazio antistante il fronte ed il plateatico delle attività.~~
Dovrà essere assicurato un passaggio pedonale utile di ml. 1,00 (da calcolarsi

dagli arredi al muro di contenimento lato lago) ed il transito in sicurezza di pedoni e veicoli lungo la via.

2. ~~E' consentita , nella parte di piazza senza la presenza di parcheggi pubblici contrassegnati dalle righe blu, l'occupazione di suolo pubblico - lato lago - in Piazza 27/28 maggio, antistante il fronte delle attività, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la propria attività su tale piazza, dove potranno essere ubicati tavoloni e sgabelli .~~
3. Le dimensioni e la tipologia dei **tavoli**, dei tavoloni**, delle sedie** e degli sgabelli, nonché l'ampiezza dell'occupazione, dovranno essere sottoposte al nulla osta da parte della Giunta Comunale ed al successivo rilascio di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 6 - Caratteristiche degli elementi di delimitazione delle aree, delle coperture, degli elementi di arredo e delle esposizione delle merci

1. Gli elementi di arredo posti su area pubblica devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
2. Le installazioni di manufatti dovranno avvenire nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia e dovranno essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento.
3. I generi alimentari possono essere esposti nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.
4. E' vietato collocare merci ai bordi delle coperture aeree sia a terra che in sospensione.
5. La collocazione della merce all'esterno degli esercizi dovrà avvenire nel rispetto di quanto concesso dall'amministrazione;
6. Ogni esercizio potrà arredare l'area pubblica in concessione con elementi di arredo che dovranno avere medesime dimensioni, foggia e colore. Coperture, perimetrazioni, sedie, tavoli, ogni elemento dovrà essere uguale a tutti quelli posati dallo stesso esercizio nella rispettiva area pubblica in concessione.
7. Gli elementi di arredo non potranno essere fissi ma sempre movibili.
8. Ciascun esercizio pubblico dovrà delimitare la propria area esterna su entrambi i lati, così come prescritto da circolare Regionale, e tale delimitazione potrà essere effettuata con fioriere di forma rettangolare, quadrata o di altra forma e di colore da concordare con l'Amministrazione Comunale, con vegetazione naturale; le fioriere dovranno essere collocate all'interno dell'area in concessione;
9. Per la delimitazione delle aree eseguite tramite fioriere non è ammesso l'uso di materiale plastico.
10. La vegetazione non potrà essere superiore in altezza a 120 cm, e comunque non inferiore a quanto prescritto dalle norme igienico sanitarie vigenti. Le essenze saranno tipiche dell'ambiente locale, privilegiando le essenze fiorite stagionali tali da realizzare, nel complesso dell'allestimento, uno scenario armonico e gradevole. Le piante e i fiori saranno oggetto di accurata manutenzione e coltivazione da parte del titolare della concessione.
11. Le fioriere che risultassero in abbandono e cioè prive di piante o con piante incolte, con contenitore rotto o lesionato, piene di rifiuti o comunque in cattivo stato di manutenzione, saranno fatte rimuovere a cura e spese del titolare e la relativa autorizzazione verrà revocata. In caso di inerzia del titolare della concessione, saranno rimosse a cura dell'amministrazione Comunale e gli oneri derivanti addebitati a diretto carico del Concessionario.
12. In linea generale, è consentita la posa di paravento di altezza non superiore a ml. 1,60 che deve essere sempre in abbinamento con i vasi stessi che dovranno posizionarsi all'ESTERNO DEI PARAVENTO. I paraventi potranno essere dotati di **vetri infrangibili o in plexiglass.**
13. Le coperture delle aree pubbliche in concessione agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potranno essere eseguite con:
 - la posa di ombrelloni di forma rettangolare, quadrata o circolare;
 - solo nel caso in cui il dehòr sia addossato ad un edificio sono ammesse tende avvolgibili,
 - altra tipologia autorizzata;
14. Negli elementi di arredo non sono ammessi loghi pubblicitari.
15. Gli arredi dovranno essere posati sul piano di calpestio, a parte le zone autorizzate con pedane in presenza di pavimentazione con acciottolato.
16. In assenza di sottoservizi tecnologici di collegamento tra l'esercizio e l'area in concessione, è ammessa la posa volante degli impianti di distribuzione della corrente elettrica. Gli

esercenti si impegnano a trovare una soluzione decorosa alla posa dei cavi con preferenza per la posa a terra. La posa deve essere idoneamente protetta a norma di legge.

Articolo 7 – Installazione e posa degli elementi decorativi e di arredo (fioriere, contenitori per essenze verdi, ecc.)

1. In tutte le vie pubbliche o di uso pubblico dovrà essere garantito un passaggio minimo inderogabile di cm. 100, misurato tra la massima sporgenza del contenitore e il bordo del marciapiede o viceversa del fabbricato, occorrente per il libero transito dei pedoni e dei soggetti con ridotte capacità motorie. Nella misurazione del minimo inderogabile di cm. 100 si dovrà tenere conto anche della presenza di strutture fisse esistenti quali: segnaletica stradale verticale, pali ENEL ed altro.
2. In fregio agli edifici di particolare pregio architettonico, nonché per quelli ricadenti nel centro storico, le installazioni dovranno tenere conto dei decori e degli elementi architettonici di pregio esistenti così che si costituisca un tutto armonico con l'ambiente costruito.
3. Le essenze da collocare a dimora nelle fioriere non dovranno occultare cartelli stradali, provocare disturbi alla segnaletica esistente, essere di intralcio al pubblico transito pedonale.
4. Gli elementi di arredo non potranno occupare alcuna sede stradale, se non quella di strade interessate da provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare. Nel qual caso, saranno collocate ai margini della sede stradale medesima, lasciando la carreggiata libera al transito di veicoli e degli eventuali mezzi di emergenza e soccorso pubblico. La corsia di transito dovrà risultare larga ml. 3,00, dimensione minima inderogabile misurata tra i punti di massima sporgenza dei manufatti. Gli elementi di arredo posti sul suolo stradale saranno segnalate con elementi rifrangenti così come previsto dal codice della strada.
5. Per tutto quanto attiene alla disciplina dei cartelli indicatori dei menù da esporsi nell'area in concessione si rimanda a quanto disciplinato con deliberazione di G.C. n. 77 del 16/04/2002.

Articolo 8 - Prescrizioni particolari per le aree destinate alla somministrazione alimenti e bevande

1. L'occupazione di suolo, anche privato , all'esterno di attività di somministrazione di cui alla L.R. N. 38 del 28.12.2006 deve ottenere specifica autorizzazione sanitaria conforme a parere espresso dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale e con le prescrizioni ivi previste.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato da normativa specifica, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. La sanzione è irrogata dall'organo comunale competente.
2. E' disposta la revoca dell'occupazione nei seguenti casi:
 a. Mancato pagamento anche di una sola rata del canone di concessione e qualora il concessionario non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla diffida ad adempiere fatta dal comune con raccomandata a.r.;
 b. Modifica della modalità di occupazione senza preventiva autorizzazione;
 c. Manomissione delle borchie poste sugli angoli del perimetro dell'occupazione.
 d. Mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla autorizzazione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
4. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i.

Articolo 10 – Norme transitorie e finali

1. La parte strettamente tecnica disciplinante le caratteristiche degli elementi di delimitazione delle aree, delle coperture e degli elementi di arredo costituisce disciplina inderogabile di tutte le occupazioni del centro storico urbano del Capoluogo così come perimetrato dallo strumento urbanistico comunale, di tutta la fascia di lungolago. Per quanto attiene la restante parte del territorio comunale le stesse costituiscono indicazioni di massima.
2. Le occupazioni permanenti senza limiti temporali ubicate nel centro storico urbano del Capoluogo così come perimetrato dallo strumento urbanistico comunale, e di tutta la fascia di lungolago dovranno essere adeguate, per tipologia degli elementi di delimitazione delle aree, delle coperture e degli elementi di arredo (sia per esercizi di somministrazione che per esercizi commerciali), a quanto disposto dal presente regolamento entro il **31/12/2022**. Entro la stessa data dovranno essere presentate le planimetrie inerenti le occupazioni di aree non delimitate.
3. Tutte le occupazioni temporanee per le quali all'entrata in vigore del presente regolamento sia già stato rilasciato atto autorizzativo dovranno adeguarsi a quanto disposto entro il **31/12/2022**.
4. La richiesta di modifica dell'occupazione, compresa la modifica della stessa, il rinnovo o la trasformazione da temporanea a permanente o viceversa, deve comportare l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di apposita istanza.
5. A seguito della stesura di un piano di arredo urbano unitario di iniziativa pubblica o privata, le superfici e le tipologie concesse potranno subire variazioni.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione o norma di regolamento contraria o incompatibile con quanto disciplinato.